



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 144 del 09/09/2010**

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 6 agosto 2010, n. 185**

Determina dirigenziale n. 19 del 04 marzo 2010 “Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,049 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Brindisi”, ai sensi del comma 3 di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Helios Ita 3 S.r.l. con sede legale in Milano. A) Presa d’atto della comunicazione del 22.07.2010 della Società Helios Ita 3 S.r.l. relativa al mero errore materiale riguardante la P.IIa 119 Fg. 176 del Catasto Terreni del Comune di Brindisi - B) Concessione proroga di sei (6) mesi a decorrere dal 04.09.2010 per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 7 lett. a) e b) dell’Autorizzazione nonché per l’inizio dei lavori strutturali per la costruzione dell’impianto.

Il giorno 6 agosto 2010, in Bari, nella sede del Servizio;

Premesso che:

- con la Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. sono state stabilite le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- con legge 14 novembre 1995 n. 481, sono state emanate norme per la concorrenza e la relazione dei servizi di pubblica utilità e la istituzione delle Autorità dei servizi di pubblica utilità;
- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- con il Decreto di Presidente della Repubblica n.327 del 02 Agosto 2002 è stato introdotto il Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica Utilità;
- con legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2001 e, in particolare, l’art. 43 e l’allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l’esecuzione del Protocollo di Kyoto dell’11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, mediante la convocazione della Conferenza dei servizi, ai sensi del comma 3 dell’art.12 del Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 “Attuazione delle direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta

da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

- gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi della legge n.10 del 09.01.1991 art. 1 e come ribadito nel comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;.

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23 gennaio 2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003.

Tenuto conto che:

alla Società Helios Ita 3 S.r.l. con sede legale in Milano - Via Foro Buonaparte 70 - ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, con determina dirigenziale n. 19 del 04 marzo 2010 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,049 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Brindisi;

l'art. 7 lett. a) e b) dell'Autorizzazione stabilisce rispettivamente l'obbligo per la Società entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di depositare presso la Regione “Dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore ... che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto ... ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori” e “Dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche”;

con nota del 22.07.2010 la Società Helios Ita 3 S.r.l. ha inoltrato presso Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'innovazione / Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo - richiesta di proroga di sei (6) mesi a decorrere dal 04.09.2010 per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 7 lett. a) e b) dell'Autorizzazione nonché per l'inizio dei lavori strutturali per la costruzione dell'impianto, per le ragioni di seguito riportate:

- “Enel Distribuzione S.p.A. non ha predisposto la Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (la “STMD”) relativa alla Centrale e non ha ancora approvato il progetto esecutivo del cavidotto a servizio della medesima centrale”;

- “La mancata approvazione del progetto esecutivo di detto cavidotto ha comportato una modifica del cronoprogramma dei lavori di costruzione dell'impianto ed impedisce alla Società Helios Ita 3 S.r.l. la definizione di un nuovo programma aggiornato, e, di conseguenza, la stipula dei contratti di appalto e di fornitura relativi all'Impianto medesimo”;

- “Tali ritardi non sono, quindi, imputabili alla Società che ha invece posto in essere tutte le attività di propria competenza nei tempi prescritti”;

con nota del 22.07.2010, la Società Helios Ita 3 S.r.l. ha, altresì, precisato che nell'individuazione delle aree interessate dalla costruzione dell'impianto fotovoltaico è stata per mero errore materiale indicata anche la porzione di terreno denominata “pozzetto”, iscritta al Catasto terreni del Comune di Brindisi, al foglio 176, P.IIIa 119, pari a 60 centiare che non risulta nella disponibilità della Società di cui in argomento;

il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti;

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto riportato in narrativa:

di concedere alla Società Helios Ita 3 S.r.l. la proroga di sei (6) mesi a decorrere dal 04.09.2010 per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 7 lett. a) e b) dell'Autorizzazione nonché per l'inizio dei lavori strutturali per la costruzione dell'impianto;

di prendere atto, altresì, della precisazione della Società Helios Ita 3 S.r.l. - giusta nota del 22.07.2010 - che la porzione di terreno denominata “pozzetto”, iscritta al Catasto terreni del Comune di Brindisi, al

foglio 176, P.Illa 119, pari a 60 centiare - individuata per mero errore materiale tra le aree interessate dalla costruzione dell'impianto fotovoltaico - non risulta nella disponibilità della Società di cui in argomento.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.1.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21.10.2008;

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa formanti parte integrante del presente provvedimento:

di concedere alla Società Helios Ita 3 S.r.l. con sede legale in Milano - Via Foro Buonaparte - la proroga di sei (6) mesi a decorrere dal 04.09.2010 per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 7 lett. a) e b) dell'Autorizzazione nonché per l'inizio dei lavori strutturali per la costruzione dell'impianto;

di prendere atto, altresì, della precisazione della Società Helios Ita 3 S.r.l. - giusta nota del 22.07.2010 - che la porzione di terreno denominata "pozzetto", iscritta al Catasto terreni del Comune di Brindisi, al foglio 176, P.Illa 119, pari a 60 centiare - individuata per mero errore materiale tra le aree interessate dalla costruzione dell'impianto fotovoltaico - non risulta nella disponibilità della Società di cui in argomento.

Il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in unico originale;

di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;  
di inviare copia conforme del presente atto alla Segreteria della Giunta regionale;

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

